

LEOPOLDO BOSCHERINI

PER LA STORIA DEL CHIUGI
IN ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA
RIFLESSIONI

L'opera storica che Innocenzio Battaglini terminò nel 1827 e che è stata data alle stampe nell'anno 2000, fu il primo riordinamento sistematico delle vicende che hanno configurato l'assetto economico e civile del Chiugi nel suo interminabile e sofferto processo di "adattamento", dal Medio Evo all'età moderna.

Nella presente raccolta si trovano alcune "prove" anonime che hanno preceduto e, in quantità maggiore, seguito quel pregevolissimo lavoro nei primi anni del Risorgimento nazionale.

Sono carte utili a documentare che i pochi intellettuali i quali erano presenti in questa terra a titolo quasi esclusivamente religioso -l'abate di Castiglione e il parroco di Pozzuolo ne erano i più eminenti - furono capaci di portare qui, tra '700 e '800, i frutti benefici della migliore tradizione erudita regionale.

Così furono essi stessi a preparare il terreno della svolta storiologica di cui sarebbero stati protagonisti gli intellettuali di parte laica e di orientamento democraico che scrissero ai primi del '900.

Un documento che è databile agli ultimi anni del pontificato di Clemente XIV (1769-1774), dà prova che il bisogno di difendere gli interessi e soprattutto i diritti dei coloni perpetui del Chiugi, aveva incoraggiato quell'anonimo autore a ricercare le origini storiche più o meno remote delle contraddizioni del suo tempo e dunque a tentare la ricostruzione documentata della storia territoriale.

Era stato il governo comunale a decidere il destino di questa terra, sulla quale aveva esteso la propria sovranità dalla fine del sec. XII, favorendone il ripopolamento con il sistema delle colonie perpetue e introducendovi perciò, in sostanza, l'istituto della proprietà privata delle terre.

Si trattava di un disegno di modernizzazione che avrebbe potuto procedere nel tempo a condizione che i nuovi abitanti del Chiugi vi trovassero le più favorevoli condizioni civili ed economiche, a partire da una sostanziale immunità fiscale.

Il 20 aprile 1254, il consiglio speciale e generale del comune di Perugia mise

in discussione la proposta del podestà Giacomo de Ponte di iniziare i lavori dell'acquedotto che dal monte Pacciano avrebbe rifornito la città:

“In reformatio consilii placuit universo consilio, partito facto, quod opus incipiatur et plage eius aque de monte Pacciano que possunt conduci conducantur in Perusium”.

Il signore Andrea di Crispolito “surgens consuluit quod sibi videtur quod pro dicto opere incipiendo cedantur Clusi silicet fructus pro uno anno diligenter.” Con il solo parere contrario del dominus Michele del Duca, il consiglio, approvando la proposta, introdusse una forma di gestione del Chiugi e del suo lago destinata a durare nei secoli.

I lavori dell'acquedotto poterono iniziare soltanto nel mese di marzo 1276 per terminare il 13 febbraio 1278, quando “venne l'acqua de Monte Pacciano nella fonte de la piazza de Peroscia”.

(F. A. Ugolini, *Annali e cronaca di Perugia in volgare dal 1191 al 1336*, p. 154, Perugia 1964).

Si stabilizzò in questo modo una specie di gestione doppia per lo sfruttamento delle terre del Chiugi e del Trasimeno, per cui pochi anni dopo, nel 1269, il comune dispose che gli appaltatori dei frutti del lago fabbricassero cinque case per uso abitazione di coloro che avrebbero retto l'amministrazione in nome del comune stesso negli anni di gestione fiscale diretta, o per gli affittuari quando del caso.

I luoghi prescelti in quella occasione furono Isola Maggiore, Isola Polvese, Monte Fontigiano, San Feliciano (Sansavino) e Passignano.

Ben presto la *Comunantia fructus aque Lacus* e la *Comunantia pasture Chiuscii* ebbero un posto preminente nell'elenco delle voci che costituivano il sistema tributario perugino in età comunale.

La prima era l'entrata derivante dal pagamento del prezzo dell'appalto della gabella sul pesce pescato nel lago Trasimeno e sugli altri prodotti del lago: uccelli presi nell'acqua o a cinquanta passi dalla riva, l'uso delle macerine per le canapi e per il lino.

Con i quasi cinquemila quintali di pesce che se ne potevano trarre annualmente, il Trasimeno era una riserva patrimoniale di tutto rispetto, sia per le entrate fiscali del comune, sia per i profitti degli appaltatori che si succedevano periodicamente nel suo sfruttamento.

Con un introito medio che, nella prima metà del '400 oscillò tra gli ottomila e i diecimila fiorini, la gabella dei frutti del lago fu uno dei pilastri delle

entrate comunali corrispondente a più di un quarto del totale, ma altrettanto prelibato era l'affare complessivo nelle mani degli appaltatori: entrando in possesso di un terzo di tutto il pesce prodotto, essi andavano a controllare tutto questo mercato non solo in città ma anche in un territorio piuttosto vasto, grazie alle notevoli possibilità di espansione commerciale che la felice collocazione geografica e politica del lago consentiva. (*)

(*) R. Fruttini, Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune, Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria, pp. 32 e segg. LXVIII/2 Perugia 1971.

La normativa fiscale sui frutti del lago era la seguente.

Un terzo di tutte le specie di pesci tratti dal lago, ad eccezione delle anguille, doveva essere versato alla cassa comunale.

Per le anguille pescate si pagavano 12 denari per ogni libbra e 18 denari per le anguille strumate, così come si pagavano sei denari per tutto il restante pesce strumato.

I forestieri che venivano a prelevare il pesce versavano a titolo di diritto di passo sei denari per le ceste piccole, 12 per le grandi e tre per il barcollo.

12 denari dovevano essere versati per ogni libbra di pesce a titolo di callo, cioè di svalutazione dell'ammontare totale della moneta circolante.

Vigeva inoltre un gravame sulla caccia dei volatili: di quelli presi nelle acque ed entro cinquanta passi dalla riva un terzo andavano versati alle casse comunali e su quelli trattenuti gravava l'imposta di tre denari per capo.

Per le acque usate per la macerazione della canapa e del lino si pagavano venti denari per macerina.

Le imbarcazioni pagavano 45 soldi a garavella, quelle che erano destinate solo alla pesca dei lucci pagavano venti soldi.

Il terzo documento di questa raccolta registra le importanti addiciones alla Cedola che furono introdotte nel 1463.

Il 20 aprile 1467, nel Palazzo di residenza del Tesoriere della Camera Apostolica i Conservatori stipularono con Giacomo di Lorenzo di Porta Sant'Angelo, parroco della chiesa di san Donato, il contratto di appalto annuale con decorrenza dal primo maggio seguente e che si trova trascritto in questo volume insieme alla *Cedula* o scrittura di appalto contenente la normativa puntualmente richiamata secondo gli aggiornamenti eseguiti dopo la sottomissione del comune alla sovranità pontificia.

Il 18 luglio 1424, infatti, gli ambasciatori perugini convocati dal papa

Martino V a Palestrina, firmarono i capitoli di pace che sanzionavano il riconoscimento definitivo dell'appartenenza di Perugia alle terre della Chiesa e dichiaravano la completa sottomissione della loro città al pontefice.

Malgrado il fatto che a termini di trattato il comune perugino potesse conservare i priori ed il podestà, di fatto l'esercizio della sovranità statale passò nelle mani del Governatore, del Legato pontificio e del tesoriere, tutti nominati direttamente dal papa.

Da questo momento in poi, nelle circostanze storiche più variate, l'antico statuto comunale sarebbe stato richiamato dalle autorità di governo quasi soltanto nella sua capacità di sbarrare il passo alle rivendicazioni di potere privato nei campi della giurisdizione politica in circostanze storiche completamente mutate.

Al di là della convivenza poco più che formale fra le autorità del governo pontificio e le antiche istituzioni comunali, ciò che era andato distrutto era l'apparato storico che aveva garantito la supremazia cittadina sul contado circostante e che – per quanto riguarda l'area nordorientale comprendente il Trasimeno – aveva avuto la sua manifestazione più visibile agli occhi delle popolazioni proprio nella pratica degli appalti su tutto ciò che i terreni del Chiugi e le acque del Lago potessero fruttare al Comune.

Occorre infine ricordare che pochi mesi dopo la sottomissione perugina dell'agosto 1424, la Camera Apostolica decretò una esenzione generale delle popolazioni del Chiugi per quanto concerneva tutti i gravami fiscali.

In effetti, prima gli Statuti comunali della Città e poi gli atti formali del governo ecclesiastico a partire dal 1424, avevano riaffermato nella forma più solenne non poche guarentigie economiche a vantaggio di uno stuolo di nuovi abitanti che dimostrarono di possedere la tempra di una vera e propria classe di colonizzatori.

Avvenne però che l'intreccio fra i disegni politici del governo e gli interessi contrapposti degli affittuari di Stato, lo scontro di classe tra costoro e i coloni perpetui, quello tra i "proprietari" e i semplici mezzadri lavoratori della terra, fecero di questa parte della regione una delle realtà più complesse e variegata delle zone rurali d'Italia.

A ciò dobbiamo aggiungere l'estrema variabilità delle forme di reggimento giurisdizionale scaturite dalle diverse esperienze di tipo feudale, e che hanno riguardato con una severità eccezionale l'area nord-orientale, centrata nelle Poste di Pozzuolo, Laviano e Petrignano.

Nell'età della Controriforma cattolica, la stragrande maggioranza delle Poste - che erano l'unità amministrativa e fiscale di base concepita dal comune perugino in età medievale e tale conservata sotto il dominio della Chiesa - fu investita dal fenomeno della rifeudalizzazione.

Forse questo termine non è del tutto rigoroso, dal momento che le strutture di origine feudale non erano scomparse nei due secoli precedenti al '500, ma esso rende a sufficienza l'idea di una fase storica sostanzialmente regressiva che fu caratterizzata dalla pratica delle concessioni enfiteutiche dei diritti e delle giurisdizioni a famiglie signorili che andarono ad attestarsi nel capoluogo e nelle frazioni del Chiugi.

Ne nacque una contraddizione che era destinata a permanere per molto tempo e a ledere l'idea stessa dello stato moderno a proposito di quello ecclesiastico. Mentre da un lato permase infatti il disegno di ottenere il risanamento delle casse statali che era indispensabile per rafforzarne l'apparato centrale, lo strumento per giungere a tanto consisté nella cessione a titolo feudale di quelle giurisdizioni nel cui accentramento sarebbe dovuta avvenire la modernizzazione. Siccome poi investiture di questa specie avvenivano su basi finanziarie abbastanza consistenti ed onerose per i vassalli della Chiesa - basti pensare alle decine di migliaia di scudi d'oro che il feudo di Castiglione costò ai della Corgna - costoro non fecero altro che "trasportare" nei loro feudi i debiti che in genere contraevano con istituti bancari romani per pagare l'investitura pontificia.

Le prime manifestazioni di questo fenomeno regressivo risalgono alla metà del '400 con l'erezione della Posta di Petrignano a feudo nobile per la famiglia cortonese del vescovo di Perugia Giacomo Vagnucci, proprio nel tempo nel quale lo Stato della Chiesa sembrava avviato per la strada del consolidamento e della modernizzazione che era stata aperta dall'amministrazione perugina.

La rifeudalizzazione del territorio derivante dalle investiture che andarono ripetendosi tra '500 e '700, vanificò gran parte degli effetti benefici della modernizzazione che era stata perseguita dal governo perugino in età comunale.

E' esemplare per questo l'enorme intrico di aspirazioni nepotistiche e di rivendicazioni feudali che intercorse fra lo stato della Chiesa e quello toscano dei Medici nell'età di Giulio III, il papa "creatore" delle premesse di quella forma curiosa di Stato che nacque a Castiglione alla metà del secolo XVI.

Nel 1550 il papa fu impegnato in una complessa trattativa con il duca Cosimo de' Medici finalizzata ad assicurare ai diversi rami della famiglia del Monte i feudi di Sansavino, Sinalunga e Torrita. In quello stesso anno Giulio III aveva assicurato alla sorella Giacomina e ai nipoti Ascanio e Fulvio della Corgna il feudo di Castiglione, destinato di lì a poco a divenire qualcosa di molto simile ad uno Stato.

Si trattò dunque di eventi simultanei, i quali avevano per fondamento una questione politica - che merita studi approfonditi - relativa ai disegni espansionistici dei Medici sulla terra di Castiglione, secondo un orientamento che risaliva alla politica del magnifico Lorenzo e che si protrasse poi per tutta la storia dello stato castiglione della Corgna.

Il 12 luglio 1634, infatti, Francesca della Corgna, figlia di Fulvio II duca di Castiglione e del Chiugi, andò sposa ad Onofrio Vagnucci. L'importanza politica del matrimonio stava nei fatti che il duca non avesse discendenti maschi e che il genero fosse una specie di longa manus del Granduca di Toscana, come la sua recente ammissione fra i Cavalieri di santo Stefano poteva documentare.

I fatti del 1643 resero ancor di più evidenti i proponimenti dei due governi. Nel corso della guerra per il ducato di Castro, la Rocca di Castiglione fu conquistata dalle truppe medicee con la complicità di Fulvio II, il quale si consegnò al "nemico" incontrando il Granduca proprio nella villa Vagnucci abitata dalla figlia e da Onofrio alle porte di Cortona. Era la prova di un vero e proprio progetto politico, a termini del quale il Chiugi, passato sotto il governo militare toscano, sarebbe dovuto divenire un feudo di Ferdinando II Medici con la discendenza Vagnucci - Corgna per vassallo.

I marchesi e i duchi della Corgna che "governarono" il Chiugi dal 1564 al 1647 lasciarono, in eredità agli affittuari delle entrate che si alternarono nei due secoli successivi, una vera e propria tradizione di soprusi e di pretese illegittime, che erano state accampate da Ascanio e dai suoi successori in violazione dello Statuto comunale perugino.

Queste furono poi riproposte con maggiore o minore successo sia dai nuovi affittuari del Chiugi, sia dallo stesso governo camerale.

Non v'è dubbio che questo era il problema più grave e complicato che l'organizzazione della società si portava dietro dall'età medioevale.

Nell'area nord-orientale del Chiugi permasero a lungo le signorie delegate di famiglie quali gli Sforza di santa Fiora a Pozzuolo (1537-1680) gli Oddi a

Laviano (1514 – 1817) e i Passerini a Petrignano (1513 – 1737).

Come si sa, il feudo nobile di Petrignano risale al 1449, quando Niccolò V lo aveva creato per la famiglia cortonese del cardinale Giacomo Vagnucci, Camerlengo Reggente della Reverenda Camera Apostolica e poi Governatore di Roma.

Poiché dal 1513 il feudo restò nelle mani dei conti Passerini fino al 1737, tutto il periodo di vita dello “Stato” di Castiglione e del Chiugi, cui aveva dato vita Ascanio della Corgna nel 1563, fu caratterizzato, fino alla sua estinzione del 1647, dal problema dei rapporti di giurisdizione fra le due investiture, e lasciò in eredità ai semplici affittuari del Marchesato che poi si succedettero tutta una serie di questioni fiscali e di riparto dei frutti agricoli con i coloni perpetui.

Le altre due Poste di Pozzuolo e di Laviano avevano nella sostanza dato gli stessi problemi allo “Stato” della Corgna.

Le pretese di sovranità sull'intero territorio, che furono ripetutamente accampate dai marchesi di Castiglione, furono in sostanza regolarmente osteggiate dal governo della Chiesa, che considerò tutte queste investiture come date a pari titolo fra di loro e destinate perciò a non superare i confini delle tradizionali concessioni enfiteutiche.

Ciò non solo non assicurò la certezza del potere e del diritto, ma fu addirittura una causa aggiunta di confusione nelle ricorrenti liti fra i titolari delle antiche colonie perpetue e i beneficiari di questo tipo di “rifeudalizzazione” del Chiugi.

Per tutto questo l'interesse degli eruditi che studiarono per primi la storia del Chiugi ruotò intorno alle innumerevoli questioni dei rapporti fiscali fra i Coloni perpetui del Chiugi e i Signori di questa circoscrizione.

Una delle conseguenze delle frammentazioni che il Chiugi dovette subire e che la presente raccolta sta documentando, è che il territorio oggi centrato sulle frazioni di Pozzuolo e di Petrignano assunse caratteristiche sue proprie e difficilmente componibili con quelle dell'intero Comune di Castiglione del Lago.

Non è allora un caso che, dopo l'Unità d'Italia, proprio in questa zona si siano messe in movimento forze civili interessate alla costituzione di un Comune centrato sul “capoluogo” di Pozzuolo.

La questione, come si vedrà, esplose in maniera discretamente violenta proprio in età giolittiana, vale a dire nel periodo più positivo di tutta la storia

del Regno d'Italia.

Il 9 febbraio 1908 fu costituito in Pozzuolo un Comitato di agitazione il quale organizzò una serie di manifestazioni abbastanza spettacolari, tanto è vero che fu più di una volta impiegato l'esercito per salvaguardare l'ordine pubblico nelle diverse frazioni percorse dal moto separatista.

L'organo ufficiale dell'amministrazione comunale di Castiglione aveva scelto la via della satira per mettere in berlina quelle istanze autonomistiche, ma ciò non dovette frenare di molto gli animi della popolazione interessata alla "separazione", tanto è vero che tutta la primavera del 1908 fu percorsa da disordini locali di varia entità.

Ci fu a Perugia un processo penale per i fatti avvenuti il giorno del Corpus Domini (18 giugno 1908).

Risultò che i reati commessi erano di lieve entità e nel complesso poco adatti a configurare un'insurrezione, ma ciò che impressiona è che a fronteggiare una dimostrazione come quella fossero stati mandati in quel paesino non solo i soliti Carabinieri di rinforzo alla caserma, ma addirittura un corpo militare dell'esercito..

Le misure di sicurezza si rivelarono quindi un po' sproporzionate, ma oggi ce la dicono lunga su quanto fosse preoccupante la capacità di mobilitazione delle masse che stava dimostrando un gruppo dirigente apparentemente esiguo.

Come molti dicevano a quel tempo, più che il fine contava il movimento.

Alcuni dimostranti furono condannati e l'agitazione passò a quasi tutti i capi e sembra che nella pacificazione che sopravvenne abbia contato qualcosa una spaventosa tragedia che colpì molte famiglie del capoluogo e delle frazioni.

Il 9 settembre 1911 quattordici giovani donne appartenenti alle famiglie più in vista morirono annegate nel Trasimeno durante una gita con una barca a motore e che si sospettò fosse stata organizzata a scopo sperimentale. Anche per questo disastro ci fu un processo penale che condannò i promotori di una iniziativa di navigazione moderna dai contorni poco chiari.

Alcuni protagonisti dell'insurrezione e della navigazione sconsiderata, guarda il caso, si sarebbero fatti segnalare tra le file del fascismo rivoluzionario di pochi anni dopo.

Antiq. Medi Aevii Tom. XV, pag. 631.

Judicatum Leonis Papae IV et Ludovici II in Concilio Romano pro Episcopo Senensi coram Episcopum arretinum in controversia de diversis ecclesiis sive parrochis anno 853.

Taliprandus Episcopus Civitatis Clusii ibi pag. 685.

Celestini Papae III Bulla qua Theobaldo Episcopo clusino ejusque Ecclesiae omnia bona et jura confirmat ano 1191

Il detto Chiugi apparteneva una volta agl'Imperatori Romani, li quali però non avevano l'universale fondiario dominio di tutte quelle terre, giacché per una grandissima parte queste si possedevano da' vari particolari, e specialmente dai Cortonesi e dai Perugini popoli confinanti col detto Chiugi.

Anno 997. Nell'anno 997. L'Imperatore Ottone III spogliossi di ogni dominio e giurisdizione del detto Chiugi mediante una prodiga donazione fatta da lui a favore dell'Abate di San Gennaro di Campoleone, non solo di Castiglione Chiugino con tutto il Chiugi, ma anche di molti altri castella appartenenti all'Impero Romano. Qual donazione venne poscia confermata dagli imperatori Enrico II, Corrado II, Enrico III e Federico I.

Anno 1184. Nell'anno però 1184 venne questo stesso Chiugi donato alla Città di Perugia da Ugo Abate allora della Badia di Farneta spettante a' Monaci benedettini, ed indi del medesimo Chiugi ne venne fatta donazione alla suddetta Città da Wiglielmo Re de' Romani l'anno 1251 e confermato dalli Pontefici Innocenzo ed Alessandro IV, stante le guerre avute da' Perugini contro gli Aretini e Cortonesi rimase affatto distrutto il Castello di Castiglione, privo di abitanti, e di agricoltori tutto il territorio.

Invitarono i Perugini perciò coloni, che ne coltivassero il territorio e ne riedificassero il castello di Castiglione e le altre ville, e case coloniche.

“Volumus etiam quod syndicus Communis habeat et possit recipere personas forenses ad habitandum in Clusio prout sibi videbitur. Et eis locare de terris communis ad laborandum.

Et insuper dare et consignare cuilibet venienti ad standum causas laborandi de terreno et laboritiis communis in Clusio: pro domo, area, casalino, et horto in quantitate unius eminae terrae de terreno communis libero, licito de quo nihil communi, seu alteri personae, teneatur seu debeat respondere.”

A condizione però

“ Che a nessun nobile, ed alcuno del Contado si concedesse o si locasse il terreno del Comune di Perugia, e concesso, o locato, fosse punito, e levato al possessore”

“ Inoltre che sia il Sindaco tenuto a locare i beni del Chiugi a buoni e convenienti lavoratori, che siano lontani da ogni sospetto di nobiltà, e potenza, né che sia appartenente alle loro famiglie, né ad alcuna di esse.

U. Nicolini (a c. di) *Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLII*, – Fonti per la storia dell’Umbria, 5 – Deputazione di storia patria per l’Umbria, Perugia 1969.

11 giugno 1262:

“Congregato consilio generali et speciali populi Perusini et rectoribus artium, voce preconia et sono campane, more solito, in palatio comunis, proponens dictus potestas et capitaneus intero eos in dicto consilio. Quod bladum Clusii et totius comitatus veniat ad civitatem.

Matheus Centuriae dixit quod bladum Clusii congregatur in aliquo loco vel certis locis in presentia nuntiorum potestatis et quando congruum fuerit et conveniens totum fiet sicut potestati videbitur et in scriptis reducatur et sic dixit de toto alio blado comitatus fiat.

Dominus Iacobis Cinalie consulendo dixit de facto bladi Clusii et comitatus, quod superfluum ultra suscientem vitam et sementes hominum potestas faciat venire ad civitatem, set interim usquequo tritatur non fiat rumor vel processus.

Iohannes Adelasie consulendo de facto bladi dixit quod non differatur, immo sine dilatione bladum Clusi veniat, relicta hominibus vita ipsorum et sementium, et alias non vadat.

9 luglio 1262.

“Stuppaculus surrexit et dixit quod super facto fructuum Clusii potestas reinveniat bifulcarias ed secundum stant procedatur pro comuni.

Iohannes Adelasie dixit super facto bladi Clusii diligenter factum est hucusque; mictatur in terreno Clusii et sciatur quantum valet ibi et vadat notarius potestatis et examinet pro quanto datur corba et postea visa quantitate bladi uniusquisque et considerata vita ipsius totum superfluum vendatur et quicumque voluerit emere vada ibi et emat ab eis pro dicta

quantitate et hoc dixit quod homines illius contrate non suspicient ne auferatur eis et quicumque emerit scribatur ibi per notarium potestatis et similiter scribatur ad portam civitatis.

27 luglio 1262.

Proposuit dominus Petrus Parentii capitaneus populi Perusii et consilium petiit cum consilium bonorum hominum deliberaverit quod de illis qui sunt de districtu Perusii qui seminaverunt et habent frumentum in Clusio, qui iurati sunt alicui non vendere frumentum, si placet quod vendatur Perusinis.

Dominus Iacobus Cinalie surgens consulendo dixit de facto bladi Clusii quod vendi debet, consuluit quod potestas inquiret qualitatem hominum et cui videbitur vendi, illis vendatur.

Matheus Peregrini surgens consulendo dixit quod ematur per comune Perusii bladum Clusii, dummodo denarii solvantur ei ad presens.

10 agosto 1262.

Proposuit dominus capitaneus quid placet quod fiat de terreno Clusii, si placet quod redducatur ad tertium.

10 ottobre 1262.

Matheus Centurarie surgens consulendo de terreno Clusii consuluit quod habeat dominus potestas instrumenta emptorum Clusii et sapienteds in iure et alios quos sibi videbitur et examinetur per dictos sapientes eorum iura et iura comunis et ita quod ius comunis integrum el illesum permaneat.

Dominus Iacobinus Menazzati de facto Clusii consuluit quod si aliquod ius sit, dominus potestas congregare debeat sapientes in iure et cum curia sua et totum ius comunis recuperet et ius aliorum integrum et illesum dimittat.

20 ottobre 1262.

Guilielmus Peri surgens consulendo dixit super facto bladi quod dominus potestas faciat veniri bladum de toto comitatu Perusii et specialiter de Clusio et quod dominus potestas recipiat mituo ab aliquo tabulario si camberarius denarios non habet et solvat illis qui ad presens debent ire per comitatum.

Iohannes Adelasce surgens consulendo dixit super facto frumenti quod totum frumentum Clusii veniat Perusii.”

CLUSINA RESPONSIONUM

Iovis 10 Aprilis 1823.

ROMAE MDCCCXXIII.

Ex Typographia Rev. Camer. Apost.

Quoad ab Imperatore Ottone III Diplomate anni 997 Abbatiae Monasterii Capi Leonis datum fuerat paramplum Clusii Territorium sedens inter flumen Clanim, et germinos Etruriae lacus, ac Trasimenum, Ugo abbas ejusdem Monasterii anno 1184 largitus est Augustae Civitati Perusiae. Erat illud in totidem Postas seu Communantias dispersitum quas perusinum enumerat Statutum vol. I Rub. 475

Jacebat vero paene incultum, stagnantibus aquis, vepribus, dumetis ubique refertum, stantiaque aeris inclementia celebratum, ut traditione gravissimorum auctorum incolis foret etialissimum. E re sua itaque duxerunt Perusini municipes agricolas undique allicere, qui suo sumptu et labore agros illos purgarent excolerentque.

Quo autem libentius coloni confluerent, qui labore prorsus improbo et cum vitae etiam discrimine aquas derivarent, extirparent dumeta, agrestes casas extruerent, aliaque instrumenta fondorum immitterent aequissimas conditiones illis proponere debuerunt, quibus tot tantique sumptus labores et pericula compensarentur, in id legibus identidem prolatis, quae sine temporum ordine huc illuc relatae sunt in volumina quattuor memorati Statuti.

2. Nimirum anno 1329 quo primum coloniarum institutioni operam Perusini dederunt praecipuum illorum studium posuere in separatione fundorum. Etenim Rubrica 116 IV volum. Sibi reservatas voluerunt ampliores Clusii silvas quas per Sindacum terminari et appilastrari mandarunt ,adiecta lege, quod intra terminos et pilastras constituendas nullus audeat vel praesumat laborare, incidere, vel lignare, ranchiare, vel aliquod aliud facere laboritium. Rursus vetuerunt, locari ad laborandum terrenum quod est a strata versus Lacum, quae vadit a Castiglione Clusino usque ad terrenum Pesciae, quod voluerunt stare sodum pro pastura bestiarum. Sic quoque Rubrica 117 dicit vol. parem culturae prohibitionem statuents protenderunt ad silvas montis Aleri emplas per Commune Perusiae d.Andrea Guidulii Nigri. Noverunt tamen Perusini, denegato Clusii culturibus quaevis usu nemorum

terminatorum coetera silvarum frustula quae huc illac intra fundos excolendos libera Clusinis superforent, nec sufficiens pabulum pro eorum animalibus praebitura, nec ligna apta pro rusticarum aedium constructione. Generali itaque prohibitioni aliquatenus derogarunt, liberum decernentes lignorum usum de silvis Clusii intra fines ecc. pro aedeficio Lacus Communis Perusiae, vel pro domibus lagoscianorum, aliorumque hominum habitantium in Clusio dumtaxat, et pabuli libertatem pro cuiusdam animalibus, ut nempe quilibet de familia possit ibi retinere unum bovem, unum iumentum, et unam asinam, et pro ipsis debeat habere pasturam sine pretio, et pro praedictis bestiis, et lignatico pro suis familiis, et pro lignamine suarum domorum faciendarum de aliquo praedictorum aliquid minime solvere teneatur.

Reliquum autem Clusii territorium per Sindacum dividi curarunt in tot bubulcarias, quarum singulas tribus terrae Rubris respondebat, easque concedi alienigenis, et forensibus ad laborandum, ea tamen lege, quod quaelibet concessio non excederet unam bubulcariam terreni et possessionum de Clusio per personam quae propriis manibus laboratoris, vel coptumatoris laboraretur.

Cuique vero intra suam bubulcariam libere concedi jusserunt et sine quavis responsione tum unam terrae eminentiam, sive quartam Rubri partem, tum tres starios terrae pro vineis plantandis; tum denique totidem stariolos pro foeno habendo veluti habetur ex dicta Rubrica 116 IV vol. Statutorum.

Ex aliis Statuti Rubricis undequaque manifestum erat, Clusii cultores non nisi ex grano, et blado, ex hiis scilicet fructibus qui terra aratro proscissa sationibus peractis, exprimerentur, ad responsionem praestandam obstrictos fuisse, quo spectant Rubricae 48,2. Ad. 488.

Et quicumque laboraverit cum tota sua familia inter Lacum et Clanas debeat, et teneatur reddere tertiam partem fructuum omnium communi Perusiae de fructibus et proventibus praedictis: euntes ad laborandum partem suam communi vel alteri pro Communi de laboratio, sicut alii laboratores de Clusio, reddere teneantur solum tertiam partem fructuum frumenti, et bladi Communi Perusiae, vel Emptoribus Clusii contingentem.

Kalendis praesenti anni 1389 sive quinquaginta annis post investas constitutasque colonias: Hac enim Rubrica prescripserunt Statuentes: Ut solum pro grano, seu blado, quod respondere debent Communi Perusiae de anno in annum, et aliter nullatenus aggraventur.

Hisce legibus tranquille vixerunt Clusii cultores per duorum saeculorum

fugam, et ultra. Quamquam enim Perusini territorium illud donassent Martino V, et anno 1528 recuperaverint a Clemente VII non aliter tamen iisdem concessum fuit nisi in emphiteusim. Sub annua responsione medietatis tertiae partis omnium fructuum, videlicet tritici, ordei, speltae, leguminum, lini, et omnium rerum, quae per colonos adscriptos dicti Clusii dominis, et patronis terrarum Clusii huiusmodi semper dari, et solvi consuevit. .

STATUTO DEL COMUNE DI PERUGIA – 1342.

Statuti di Perugia dell'anno MCCCLII

143. DEL MODO DE LA VENDETA DE GLIE FRUCTE DEL CHIUSCIE
E DE GLIE PROMECTENTE EN L'ALTRE COMUNANZE.

Per maiure abundantia avere en la città de Peroscia el capetanio e gle priore de l'alrte precisamente siano tenute, a pena de cinquecento livere de denare per ciascun de loro, vendere egle frutte del terreno del Chiusce a certo numero de corbe de grano, e esse bandire e stabilire fare del mese d'aprile; e al più proferente siano date. De gle quagle frutte la vendegione se faccia e fare se degga annuatamente del ditto mese, per un anno e tanto e non per maiure tempo. E coluie el quale comparerà egle ditte frutte, per tutto el mese de settembre degga dare e condurre el biado el quale dare prometterà a quattro poste overo luocora, cioè la villa de Vaiano, a Castiglione Chiuscino e a la villa de Casa Maiure e a la villa de Pozzuolo, con ciò sia cosa che en gle preditte luocora meglio e più a longo tempo e più longamente reponere e redure se possa e conservare; e se 'l comparatore non darà el biado a le ditte poste, sia tenuto de pagare al comun de Peroscia cento livere de denare. E se 'l capetanio sirà negligente a fare le preditte cose, sia tenuto del suo pagare cento livere de denare. Anchora per maiure abundantia avere, volemo che de le quantità de le corbedel grano che se prometterà al comune per cagione de gle frutte del Chiusce, la quinta parte de la quantità qual se prometterà siano tenute e deggano esse comparatore dare per la meltà de la quinta parte per ciascuna corba de grano doie corbe d'orzo e l'altre quattro parte en buono e puro e netto grano: la usanza la quale se dice en qua derieto essere osservata en contrario none ostante. E il ditto biado portar se degga a la città de Peroscia, per abundantia de la città e del contado, de gle mese de settembre e d'ottovere overo ennante. E se gle ditte frutte tutte egle quagle pagare sironno tenute al comuno de Peroscia non pagheronno arecheronno secondo cho ditto è, pagheno per nome de pena mille livere de denare. E la podestà e 'l capetanio e gle priore de l'arte, egle quagle sironno de gle mese de novembre e de decembrte, siano ten ute e deggano esse frutte tute e ciascuna enteramente con effetto scuotere e per lo comuno de Peroscia apo gle frate de la penetentia enteramente far mesurare e devenire; e se del mese di settembre

overo d'ottobre egli ditte frutte non fossero sute en lo comuno de la città de Peroscia apo egle ditte frate pervenute e pagate enteramente, cho ditto è caggano sotto pena de mille livere de denare per ciascun podestà, capetanio e priore de l'arte; en la qual pena, se negligente sironno en le preditte cose, al tempo del loro scendecato, deggano essere condannate. E de le preditte cose enquirire se possa e degga, e esser possa ciascun accusatore.

LA SCRITTURA DI APPALTO DEI FRUTTI DEL TRASIMENO
NELL'ETÀ DELLA SOVRANITÀ DELLA CHIESA
SUL CHIUGI PERUGINO.

Manoscritto in due quinterni di mm. 218 x 150.

Il primo di dieci carte ha i capitoli fino al 61.

Il secondo di sole 4 cc. ha quelli da 104 alla fine oltre le aggiunte.

Superpergamena datata 1467 in 4°, stemma sorretto da due angeli dipinto d'epoca al margine inferiore della prima pagine (abrasione al centro e arma invisibile).

Ff. 14/22: i primi 10 ff. contengono 61 articoli, gli ultimi 4 ff. contengono gli articoli finali e le aggiunte d'epoca.

Stato di conservazione perfetto senza legatura.

In nomine Domini amen. Anno Domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo Indictione quintadecima tempore Serenissimi in Cristo Patris nostri Domini Pauli Divina Providentia PP. Pauli secundi die xx mensis Aprilis. Actum in palatio residentiae Nostri Domini Thesaurarii situ in platea magna Communis Perusiae praesentibus Ser Matheo Jacobi Portae Sancti Angeli et Roberto Insigne Portae Sanctae Susanne civibus perusinis testibus ad instantiam habitis vocatis et rogatis.

Reverendus in Christo Pater et dominus ac Excell.us Doctor d.us Johannes Portuens Sanct.mi n.ri pp. accolitus et pro S.cta Romana Ecclesia et sanct.mo d.no pp. Paulo pp. secundo Perusii Thesaurarius dignissimus nec non spectabiles viri Bernardinus Constantini de Ranerio portae Solis, Luca Albertus d.ni Francisci portae s.cte Susannae et Nicolaus Magni Antonii portae S.cti Angeli cives perusini dignissimi Conservatores Camerae Apostolicae perusinae omnes simul et in concordia. Ex omnibus arbitriis auctoritate potestate eisdem quomodolibet concessis et attributis per formam quorumcumque statutorum communis Perusii regulatis dictae Camerae et Capitulorum initorum inter Sanctitatem Domini Nostri et Comunem Perusii omni meliori modo quibus magis et melius fieri potest per se et vice et eorum successores: Ob res et bona Camerae Apostolicae perusinae praesentia et futura pro instantium omnium observatione dederunt vendiderunt traderunt et

concesserunt Jacobo Laurentj Jacobi civi perusino portae Sancti Angeli et parochi sancti Donati cui Iacobo stabilita fuit instantia Comunantie fructus aque lacus per tempus et terminum unius anni inapendo die prima mensis maij anni MCCCCLVIII cum capitulis annotatis et rescriptis in Cedula dicte Comunantie et cum quibusnam additis et adiunctis in dicta Cedula dicte Comunantie Et cum quibusnam additis et adjunctis in dicta Cedula que sunt registrata in Cancellaria Communis Perusii cuius quidem cedule tenor talis est et sequitur.

Ad habendum tenendum possidendum utendum fruendum vendendum et alienandum et quidquid eidem Emptori suisque heredibus et cui jus suum concesserit seu concedere voluerit durante dicto tempore placuerit faciendum Cum omnibus et singulis juribus utilitatibusque comoditatibus ad ipsam Comunantiam spectantibus et pertinentibus secundum formam dicte Cedule et additionis et eodem titulo per causam venditionis prefati dederunt eidem Emptori ut supra recipienti omne jus omnemque exactionem petitionem realem et personalem utilemque directam tacitam et expressam petitoriam et civilem et omnem aliam quam prefatus noster dominus et Camera prefata habent et habere possent videlicet speranti supra dictis fructibus durante tempore predicto secundum formam cedule et dicte additionis ponentes ex nunc dictum Emptorem ut supra stipulanti et recipienti in dicta Comunantia et fructibus ex ea percipiendis in locum dicte Camere Apostolicae et Domini nostri pp et eorum procuratores ut in rem suam constituentes ita ut admodo et deinceps dictus Emptor de dicta Comunantia fructibus et emolumentis ipsius durante dicto tempore possit agere petere ... excipere finire refutare expiri seseque tueri confiteri et negare et omnia alia et singula in iudicio et ex ea facere gerere exercere que quilibet Emptor huiusmodi Communantie facere potest cum Cedula et additione predicta. Et que dictus dominus noster et Camera prefata per dictum tempus ante presentem actum et promiserunt dicto Emptori ut supra recipienti et de dicta Comunantia et fructibus redditibus et emolumentibus ut supra venditis secundum formam dicte Cedule pro dicto tempore negatum aliis jus aliquod est datum cessum et concessum in totum nec in partem nec dabit in futurum quam dicto Emptori suisque heredibus et cui jus suum concesserit aut concedere voluerit aut huic obesse posset et si datum cessum vel concessum apparuerit promiserunt ipsum jus pro eo recognoscere et ipsum eiusque heredes et bona indepnes et indepnia

conservare et promiserunt eidem ut supra recipienti de dicta Comunantia fructibus redditibus et Emolumentis ipsius litem aliquam non movere nec moveri facere nec moventi consentire per se vel alium seu alios aliquo modo jure ... in iudicio secundum formam dicte Cedulae durante dicto tempore defendere disbrigare in iudicio et omnem personam ... Corpus Collegium et universitatem omnibus ipsius Camere sumptibus et expressis iudicibus...et aducatis et in se iudicium causam suscipere statis lite mota et felici offerre et ita et litem facere et curare ad iudicium admittat et causam ad finem producere totiens quotiens opus fuerit et intelligatur lis mota per unicam citationem jus denuntiandi omnia alia singula facienda ad formam dicte Cedulae et additionis predictae ... venditionem et omnia et singula ut supra inscripta fecerunt dicti domini Thesaurarius et domini Conservatores eidem Jacobo Laurentii.

CEDULA FRUCTUS AQVE LACUS

Vendese el fructo de laqua del laco del comuno de Peroscia per tempo de uno anno encomenziando a dì primo de maggio 1467 et da finire como che seguita secondo la forma de li statuti del Comuno e le regulatione de la Camora de li Conservatori a omne rischio pericolo et fortuna de li Compratori secondo la forma de le regulatione che de ciò parlano nell'istesso modo e cioè.

In prima se vende la terza parte de tutti i pessci se pigliaranno nel dicto laco nel dicto anno el qual venisse a la Camora del nostro Signore.

Et più se vende la gabella de tutto el pessce se torrà del ditto laco cioè el terzo et de le doi parte aragione de denari tre per livera de pessce. Et questo non sentenda de le anguille et del pessce strumato.

Et più che de le anguille se degga pagare dodece denare per livera et de anguille strumate se degga pagare denare XVIII per livera et de omne altro pesscio strumato denare sei per livera de pesscie.

Et più se vende el passaggio de tutte le ceste et barcogli per i forestieri porteranno fuore del contado de Peroscia cio è de denare sei per cesta pichola

e de denare XII per cesta grande e denare tre per barcollo.

Et più se vende el callo de la moneta de tucta la montanza del pesscie cioè de quillo tocha a li signori del laco che se degga pagare aragione de denare XII per livera de denare a modo usato.

Et più che tutti li ucegli che se piglieranno nel dicto laco et apresso aesso laco a cinquanta passa et che i Compratore desso laco deggano havere la terza parte et che quilli tali che li pigliaranno deggano pagare denare tre per ucello de quegli li rimarranno Et se niuno compratore desso laco cottomassero a niuno el pigliare deli ucegli predicti se intenda essere cottomata la terza parte tocha aessi compratori et non demeno deggano havere la gabella de tutti quilli se piglieranno.

Et più se vende ai dicti Compratori che de tutto el lino et canape se mecterà nel dicto laco a macerare che ne deggano et possano togliare de omne vinte luno et che niuno possa né degga mettere canape e lino a macero presso allaco a mezzo miglio a la pena de livere xv de denare a chi contrafacesse et non de meno e i dicti Compratore habbiano et havere deggano de omne vinte luna.

Et più che tutta la scarca se facesse nel dicto laco la terza parte sie dei dicti Compratori.

Et che ciascuna compagnia del ditto laco degga pagare a li dicti Compratore per cagione de languille come sempre è usato fiorini uno e mezzo a soldi 90 el fiorino. Et così omne garavella pescante tutto el tempo degga pagare mezzo fiorino a la dicta ragione per ciascuna. Et che omne garavella pescante solo a la frega dei lucci degga pagare soldi vinti lanno.

Et più che li dicti Compratore aggiano per lo dicto exercitio le case de la pesscaria de la città de Peroscia et tucte le case che sonno del Comuno allaco senza alcuno pagamento.

Et più che tucti i castelli circustante allaco ei quali se occupano al pescare cioè Ysola Maiure Ysola Polvese Passignano Monte Fontegiano Zocho

Sansavino el Borghetto siano tenute a fare et continuamente mantenere anno per anno ciascuna de le ditte Comunità uno porto de pietra grossa per lo bisogno dei dicti Compratore ei quali sieno grandi et sufficiente per modo che se possa comodamente inestare tutto el pescio de le dicte poste et che non se possa inestare in veruno altro luoco né porto a la pena de livere L de denare per ciascuno che contrafacesse.

Et più che i maestri de le nave e navignuoli et de luchi ceste e barcolli possano essere de facto stretti a far le dicte nave e navignuoli ceste et barcolli da omne offitiale recevente essi maestri el giusto pagamento.

Et più che la comunità de Ysola Maiure et de Tuoro siano tenute de fare et mantenere el porto de la casa del piano de pietra perché se possa comodamente scendere.

Et più in caso le ditte comunità fossero negligente a fare i ditti porti et mantenerli che i ditti Compratore et omne governatore dellaco possano farli fare alloro spese e farli costregnere dal Capitano del contado et da qualunque altro offitiale de la Città de Peroscia.

Et più che ale scripture deli offitiali de i ditti compratore o notario o no se debbia dar fede quanto fossero scripture publiche essendo approvate per le doi parte de Camorlenghi dellaco preditto nel principio de loffitio de i dicti offitiali et che desse scripture se ne possa far fare executione omne dì feriato o non etiamdio ad honorem Dei et che non passa prescrizione pena a loffitiale che fosse negligente de livere L de denare da retenerse delloro salario alloro sindacato.

Et più che tutti li offitiali et garsoni ei quali seranno al servitio dei ditti Compratori deggano stare contenti ai salarj che gle seranno stati facti per li camorlenghi dellaco et da essi non se possano per verun modo apellare non havendo altramente facto pacto.

Et più che se per caso avvenisse che veruno lacogiano ofendesse o ferisse alcuno Camorlengo o offitiale o garsoni dessi Camorlenghi per veruno modo o alcuno dei predicti Compratore al dicto laco o in qualunque altro luoco

durante el dicto suo offitio del Camorlengato o governatore desso laco per ragioni desso laco che questo tale che ofendesse ei Camorlenghi o Compratore desso laco al modo preditto gle se debba triplicare la pena statutaria che dovesse pagare se ofendesse altra persona cittadina. Etiamdio se ofendesse alcuno de li offitiali o famegli deputati per essi Camorlenghi in alcuno luoco desso laco che lo se debbia duplicare la pena statutaria secondo lo statuto de Peroscia se ofendesse altra persona cittadina et se per caso fosse che el dicto lacogiano o altra persona el quale contendesse ut supra con gli dicti compratori o governatori desso laco o famiglia che chi lo ofendesse non sia tenuto aq niuna pena et che impure i dicti Camorlenghi o Compratore o famegli o fameglia laggiano poduto offendere et che né sindaco né offitiali del comuno sia tenuto de procedere né condannare per le dicte pene ut supra promesse non obstante qualunque Statuto in contrario parlasse.

Et più che i dicti compratori possano fare salvaconducto a qualunque volesse venire per pesscie al ditto laco salvo che o sbanditi o rebegli de santa chiesa o del Comuno de Peroscia non obstante qualunque repressaglia o debito avessero in quisto ... che se debbia dare i nome loro inscripto al Cancelliere del Comuno de Peroscia

Et più che i dicti Compratori i quali comenciano annuatamente ut supra possano pescare e fraschare el ditto Laco nei modi conditione et pacti incritti et altramente no et contrafacendo caggano in pena de livere L de denare per ciascuna volta che contrafacessero.

Et più in prima sia lecito de pescare e far pescare dal dì primo de maggio per fine al dì primo de settembre con le rete chiamate cervaiuoli o albai con le quale se pigliano lasche o albi et con veruna altra rete et artitij et modo in lo ditto tempo non se possa pescare né fare pescare a la pena de livere L de denare per volta per ciascuno.

Et più dal dì primo de settembre per fine al dì de Pasqua de resurrezione se possa pescare e fare pescare ai tuori e con le rete chiamate tramachi et con le cervai cervaiole et albai et quisto se intenda per quegli pescatori avessero facte le compagnie del pescare Et aparissene scrittura per mano de lo offitiale et che deveno essere per nave al meno septe et per navignuolo almeno tre et

che veruna altra persona possa infra el ditto tempo col le ditte rete artifizij ne altro modo pescare né fare pescare a la pena de chi contrafacesse de livere XXV per volta.

Et più non possano tenere tuora presso a lo proma dellaco a uno terzo miglio pena de chi contrafacesse de livere xxv de denare.

Et più che dal dì primo de settembre per insino al ditto dì de Pasqua de resurrezione gli uomene de la posta de SanSavino possano pescare et far pescare a tenche lucci et Anguille con li tofi et arelle nel destretto de Sansavino in fra le confine aloro asegnate per li tempi passati et consueti et non possano fuore de le dicte confine loro andare con le dicte loro garavelle senza expressa licentia dessi compratori o governatori dellaco a la pena de livere xxv de denare a chi contrafacesse.

Et più che i ditti huomini de la posta de Sansavino e del Bossolo possano et alloro sia lecito pescare con tofi et arelle etiamdio de po Pasqua de resurrezione per infine a dì xxv daprile a Anguille tanto et adaltro pessece senza veruna pena.

Et più che qualunque persona vendera pessece del dicto Laco el ditto Laco debba dare ai ditti Compratori livere diece de i pessi per centonaio de getto.

Et più che omne exercitio de massarie del ditto Laco acte per lo pescare nel ditto laco et usate adopare nel ditto Laco non se deggano né possano prohibire luso desso exercitio a essi compratori overo pescatori desso laco per niun modo ne per alcuna cagione retenendo el signore de tale exercitio et massarie ei pagamenti et pregie debite ed usate.

Et più che tutti quelli che exercitassero personalmente alo exercitio del pescare overo de infraschare el ditto Laco non passando el numero de trecento non possano essere stretti personalmente ad andare in hoste o in cavalcata ma possano essere stretti a pagare la rata loro de che tocha a li altri loro vicini et volendo essi de loro volontà andare nelle dicte cavalcate o hoste sieno tenuti a omne danno che ne ricevessero i dicti Compratori o Governatore desso Laco.

Et più che se per veruna comunità o signoria se facesse alcuno ordinamento o statuto contra el dicto pesscio del Laco se observa la forma de lo Statuto del comune.

Et più che le comunità circustante al dicto Laco et ai fossati che entrano in lo dicto Laco se possano fare costregnere ad instantia et rechiesta dei compratori desso Laco a riparare de le freghe a li dicti fossati a volontà dei Camorlenghi desso Laco con graticci et chiuse in modo che el dicto pesscio non vada né possa gire per li dicti fossata a fregare et darli una opra per homo secondo che ad essi camerlenghi parrà et piacerà.

Et più che per li pescatori del dicto Laco sieno tenuti et debbano reinfrarescare i tuora omne anno bene et diligentemente in quella forma et a quella pena che dice lo Statuto a capitoli 97 de lo Statuto quarto.

Et più che le anguille che se trovassero prese nelle mano de li precedenti compratori per fine a dì ultimo daprile che li nuovi sieno tenuti a recomprarle dai compratori vecchi per livere sette e soldi diece el c. dandone el getto come ditto et de forma et quello che montassero lo deggano pagare con la montanza de le massarie dellaco et così a fare anno per anno et che le dicte septe livere e soldi X sieno el pagamento intero del terzo doi parte gabella et moneta.

Et più che i compratore del dicto fructo dellaco siano tenuti de pagare el prezzo desso Laco a bolognini 36 per fiorino et così in omne caso se intenda essere specificato dove se ragionasse a fiorini e non fosse specificato sia a bolognini 36 et debbiase pagare in cinque paghe per rata in fine de ciascuno mese cioè la prima paga nel fine del mese de dicembre et che el dì ultimo de aprile deggano haver pagato tutto el prezzo de la compra del ditto laco e et similmente deggano haver pagato tutte le altre cose che nella presente cedola se contengono et non pagando i dicti a li dicti termini possano essere costretti a pagare essi e loro ricolta e loro segreti et palese et in quella forma che dicono le regulatione de la Camora a la quale dove bisogna uesto capitolo se referisce.

Et più che li dicti compratori debbiano ricoltare in quella forma et modo che nelle regulatione de la Camora se contiene et cosi debbiano messer lo Thesauriere et li Conservatori farlo ricoltare.

Et più che la presente cedola tutta i Compratori sieno tenuti e debbiano fare registrare nella Cancellaria del Comuno de Peroscia in publica forma in termine de uno mese dal dì dello stabilimento a la pena de livere L de denare acciò che omne persona ne possa haver copia.

Et più che li dicti Compratori e lo compagni et ricolte sieno tenuti aoltre al dicto prezzo desso laco de pagare a la fabrica de san Domenico fiorine cinquanta a soldi 36 per fiorino i quali paghino in cinque paghe come sonno obligati pagare el prezzo desso laco.

Et più che li dicti Compratori sieno tenuti de pagare per laconsuma delle case del Comuno che useronno per abisogno del dicto Laco o per compra de nuove case acciò bisognevoli et per finire la torre del Pantano già cominciata o per reparato de li fossata entrano nel dicto laco fiorine cento a soldi 36 p fiorino li quali se debbiano deponere a petitione dei tesaurieri et conservatori nel principio de lanno a la pena de livere cinquanta da aplicarse a la Camera Apostolica.

Et più che li dicti Compratori sieno tenuti de pagare oltre el prezzo desso Laco agli offitiali et al notario che seronno tracte per saldo sopra languille fiorine cinquanta mettendo li dicti offitiali et Notarii languille et facendo quille cose sonno tenute de fare sotto la forma de li statuti che del loro offitio parlano et che li compratori et camerlenghi del dicto laco sieno tenuti de notificare in fra un mese dopo la loro publicatione ai dicti offitiali quello sonno obligati de fare.

Et più che li dicti compratori debbano avere nelle loro mano la torre del Borghetto et debbiano farla guardare bene e diligentemente a loro spese et alla fine de lanno renderla ai loro successori et fare questo precipue siano obligati li dicti compratori compagni et loro ricolte come sonno obligatimper lo prezzo del laco.

Et più che oltre al prezzo del dicto Laco sieno tenuti i dicti compratori de dare a li Messeri Signori Priori de la città de Peroscia in queste tre feste cioè Natale in Santo Arcolano et in Palma de olivi in ciascuna di queste tre feste livere Cento de pesce cioè de tenche e lucci grossi a messere lo Cancelliere del Comune de Peroscia livere xxv per festa ed esso Cancelliere degga lassare registrare in Cancellaria senza alcun pagamento la cedola desso Laco da li Conservatori et Compratori et farne copia e lassarla trarre a chi navesse bisogno.

Et più che oltre el prezzo i dicti Compratori sieno tenuti de dare e retribuire al Thesauriere de N.S. sancto Padre livere doi milia de pesce grosso tra tenche e lucci de Natale, sancto Arcolano e Palma de olivi ovvero in altro tempo a volontà del dicto messer thesauriere.

Et più che etiamdio oltre el prezzo desso laco essi Compratori siano tenuti et deggano dare a li Conservatori che al presente sono in offitio et a li loro successori livere doicento de pescio grosso cioè de tenche e lucci cioè livere cento per la festa de Natale e livere cento per la Settimana Santa per ciascuno offitio de conservatori.

Et più che i notarj dei conservatori che seronno rogati de la vendita desso Laco siano tenuti de dare la copia de la cedola del dicto Laco nella Cancellaria in pubblica forma et anco dare la copia del contracto de la vendita del prezzo desso Laco al loro notario del registro et la copia del contracto a li compratori desso Laco se la vorronno in pubblica forma et facte tucte queste cose deggano havere dai dicti compratori fiorini cinque a soldi 36 per fiorino.

Et più che li Compratori desso laco siano tenuti et obligati per fare abundantia nella Città de Peroscia de mectere nel tempo dela quaresima some septanta de pesce la settimana per vendere nella città de Peroscia idoneo et bono perché omne dì ce ne sia abundantemente de tencha et de lascha intendendosi che per lo meno in queste septanta some sino a mezza quaresima ce ne sieno some trenta de lascha et del resto sieno de altro pescio come a loro parrà intendendose la soma de livere 300 bructe e che da mezza quaresima in derieto non sieno tenute de mectere se non some xx de lascha

el resto sino de 70 some de altro pesscio e questo non sentenda se non per sino a palma de olivo et si per caso li ditti Compratori da la mezza quaresima inderieto non avessero tanta lasacha nelle mano loro che bastasse possano costregnere li pescatori a farli dare per lo currente prezzo perché omne offitiale possa fare et degga deligente inquisizione et executione pena a li dicti compratori che non observassero el dicto Capitolo livere CC per soma et altre C al podestà et ad omne offitiale che acciò fosse negligente de deverse retenere delloro salario et che dicti deggano asegnare a li compratori et a loro notarj el pesce mecteronno a la dicta pena non asegnando et in caso non mectessero o non asegnassero caggiano nella medesima pena et li conservatori non lo notificando a li s. priori.

Et più che a ciascuna persona sia lecito fare l'arte del pescare nella città di Peroscia et soborghi liberamente et che omne offitiale dellaco sia tenuto a fare la pulizza a qualunca persona la domandasse senza alcuna dilatione de tempo pagando allora el prezzo debito del pescie de omne ragione pesce et che se altri volesse mettere nella città di Peroscia et adomandato che avesse la polizza aspectato tanto spazio quanto verosimilmente lavesse poduta fare e nomn facendola sia pena a loffitiale livere xxv de denari per volta e sew non volesse fare la dicta pulizza per aquisto basti el giuramento de quello che havebbe domandata la pulizza con un testimonio e che el predicto et omne altro offitiale del comuno sia tenuto a fare la executione a petitione de chi la domandasse a la pena sopradicta da doversi al suo sindacato retinersi.

Et più che niuno giurato de larte dei psciauoli degano per veruno modo stare a vendere pescie a la compagnia del laco senza licentia del thesuarriere e dei conservatori pena a loro XXV livere de denari per ciascuno.

Et più che i dicti compratori non debbiano né possano fare compagnia de vendere a Peroscia pescie con li altri artifici a la pena de livere cento si contrafacessero et in simil pena caggiano gli altri facendolo.

Et più che niuno possa né degga levare pescio per modo niuno del laco senza pulizza de gli offitiali deputati per le Camorlenghi del laco a la pena de soldi x per livera de pescie a chi fosse trovato senza pulizza e che se perda el pescie et simile se fosse di più che la pulizza non dicesse perda quel più et

paghi soldi dieci per elli et siano tenuti a nominare chi lavesse venduto o dato et quello gli avesse venduto o dato senza prima fare la polizza paghi quella medesima pena e se non volesse nominare sieno tenuti de pagare essi per luno e per laltro et che pmne opfficiali sia tenuto de fare la executione a petitione de chi la dimandasse a la pena predicta et su fosse trovato in navignuolo se possa toglierlo et tenerlo per fino pagherà la dicta pena et similmente sel portasse nella cesta.

Et più che niuno offitiale servitori o garzoni deputati a li servitii dei dicti compratori del dicto laco possano portar pescie in veruna quantità senza pulizza et se per caso fossero trovati portar via pescie senza pulizza caggiano in pena doppia che gli altri et deggase retenerne del loro salario al fare de la ragione.

Et più che niuno pescatore possa fare vendere de pescie a veruna persopna senza licetia dei camorlenghi del laco o suoi offitiali et che se degga fare scriptura per mano de lo offitiale et le vendite facte in questa forma se debbiano observare et quelle che i pescatori facessero senza licetia et non ne fosse facta mentione per mano de lo offitiale per niuno modo vaglia né tenga et aggiase per non facta.

Et più che niuno pescadore fosse negligente a vendere el pescie che havesse preso allora essendo essi pescadori richiesti da essi camorlenghi o da loro offitiali che li dovesse consegnare la terza parte che toccha a li dicti compratori siano tenuti senza dilatione assegnarla e de le doi parti suoi pagare la gabella e calo de moneta come fanno gli altri artisti se lhavessero incestata pena de livere L per volta a chi contra facesse.

Et più che i pregie del pescie se deggano ponere in principio de volontà da Camorlenghi del laco et dei pescatori et che puoi non se possano alzare senza nuova deliberatione dei camorlenghi et deggase fare scriptura et chi vendesse altramente non vaglia la ditta vendita.

Et più che dal dì de Pasqua de resurrettione in derietro non se possa tenere tenca presa in lo laco predicto per fine a dì primo de saettembre per li compratori né per veruna altra persona. Et essendo presa che el dì de Pasqua

deggano havere remessa libera nel ditto laco et chi in questo contrafacesse caggia in pena de livere Cento et soldi xv tenca e se non lavesse remessa nel ditto laco al modo ditto de sopra in simil pena chi incestasse o facesse lectera né pulizza et chi el portasse o levasse possa esser tolto de facto a ciascuna persona el ditto pescie et ...per la ditta pena.

Et più che nei tempi leciti de pescare né etiamdio nelli temèpi vietati non se possa pigliare veruna bruglia de Anguille tenche o lasacha et intendase la bruglia de languilla de una livera ed da una livera in giù la bruglia de la tenca oncie quattro in giù la breuglia de la lascha sentendano né vadano quaranta per livera et da quello in giù et che chi la pigliasse caggia in pena di soldi X per tencarello et d e soldi x per livera de anguilla et de soldi X per lascha et insimile pena caggia chi ne facesse polizza et chi la portasse et chi la vendesse et che ciascuno offitiale ne possa fare executione a petitione de chi la domandasse a la medesima pena de deverse retenere del loro salario.

Et più che niuna persona possa scendere a porto con nave navignuolo o garavella altroi che al porto usato con pescio senza expressa licentia dei Camorlenghi del laco o loro offitiali et che deggano mustrare a loffitiale omne quantità de pescio o ucegli che essi havessero et lassar cercare a li dicti offitiali o harzoni pena a chi contrafacesse de livere xxv per volta et non de meno per el pescio e ucegli dei quali non havessero pulizza et non volesse asegnare.

Et più che li pescatori de San Savino sieno tenuti et deggano peestare le loro garavelle bisognando a li deputati a la guardia del laco.

Et più che niuna persona albergatore o tavernaio stante al laco o a presso al ditto laco a doi miglia possa vendere né tenere pescie del ditto laco senza polizza de loffitiale del ditto laco cioè alli tempi leciti et non vietati o non et che a li comorlenghi del laco loro offitiali et marusini sia lecito cercare li ditti alberghi de dì et de nocte tante volte quante a loro parrà et piacerà pena a chi non se volesse lassare cercare dellaco Cento de denari per ciascuna volta che trovandose havere pescio senza pulizza caggia in pena de soldi xx per ella et sia tenuto de nominare da chi lhavesse havuto et chi lavesse dato caggia insimile pena et non volendo nominare paghi lalbergatore per luno et per

laltro.

Et più che li ditti compratori o loro offitiali siano tenuti dare a chi lasegnasse preso alcun mergo soldi uno de luno et non de meno el mergo sia del peschatore et la testa remanga al compratore caggia in pena loffitiale se nol pagasse de livere x per volta et anco che a le spese dei ditti compratori dellaco a volontà de Messer lo thesauriere et Conservatori se debbiano spendere et pagare in fine a la somma de fiorini xv omne anno per far guastare le cove e li nidi e luova de merghi dellaco de Bolsena o douève essi merghi usano de fare le cove et nidi loro pena de livere cinquanta a chi contrafacessero.

Et più che li compratori dellaco o loro offitiali o garzoni possano portare larme presso allaco a doi miglia e marusini per tucto el contado.

Et più che si li castellani del cassaro de Castiglione Chiuscino et de Passignano et de Monte Fontegiano prendessero pescio senza licentia nelli tempi leciti overo dessero recepto a veruna altra persona con pescio overo perché el pigliasse pescio caggiano in pena de livere cento per volta da doverse tenere de la sua provisione a la Camera dei Conservatori et si fosse a tempo vetato o con rete o con strumento vetato caggia in pena doppia.

Et più che ciascuno castellano sia tenuto retenerne omne prigione che per li camorlenghi o loro offitiali li fosse asegnato el ditto prigione tenere a loro petitione et così a loro petitione consegnarlo pena a chi contrafacesse de livere Cento de denari darsene de suo salario a la Camera dei Conservatori e non de meno sia tenuto de pagare la pena che fosse tenuto el ditto prigione da retenerse del suo salario.

Et più che niuno offitiale del Comune de Peroscia né Capitano del Contado possa né degga pigniorare alcun pescatore o aiutatore de veruna rete o arnese bisognevole al ditto peschare per debito del Comune o de special persona chi contrafacesse caggia in pena...

....debbiano e siano tenuti stimare et vendere et smaltire de la somma de li tuori alloro consegnate per li loro precessori dieci thuori dicti non possano

costregnere li loro successori se non a repigliare el resto de li thuri abactusoni X thuri de li quali havessero auti da li loro precessori et che da nuovo non se possano agiognere ale massarie per niuna compagnia che comparasse ellaco.

Item che qualunque Compagnia dellaco facesse fare nave de nuovo durante el tempo de la Compagnia dellaco dicto possano mectere a la stima de massarie et de la ditta nave per niun modo de costregnere li dicti successori a togliere né a comprare la ditta nave per niun modo contra la volontà dei loro successori.

ADDITIO DICTE CEDULE (1463)

Archivio storico della Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago

In nomine Domini Anno Domini MCCCCLXIII indictione X tempore Sanctissimi in Christo patris et domini domini Pii divina Providentia pp. II in die mensis.

Hec est addictio novitatis facta cedule fructus aque Lacus comunis Perusie et per Eximium doctorem dominum Nicolaum de thesaurarium Camere Apostolice perusine per Spectabiles viros Fabritium de Signorellis Benedictum vice Baldi et Garofanum Christofori Conservatores monete Camere Perusine cuius addictionis ad dictam Cedulam fructus aque Lacus tenor est talis.

In primis che a li compratori desso Laco e loro ricolte non possa né debba per alcun modo fare alcuno sequestro de alcuna quantità de denare quali dicti compratori et ricolte dovessero pagare a li pescatori del laco per cagione di fuochi overo per sussidj de la comunità donde fossero i dicti peschatori. Et caso che se facessero sequestri per dicta cagione non vagliano niente de meno li compratori et ricolti possano et a loro sia lecito de pagare a li dicti pescatori dicto sequestro non obstante.

Item che li dicti Compratori sieno tenuti dare a messer lo thesauriere livere 200 de pesscie grosso oltre le doimilia sonno tenuti dare come nella cedola de sopra se contiene sì che in tutto sieno tenuti dare al dicto thesauriere livere doimilia doicento de pescio grosso nelli tempi de le feste sopra chiarite nel capitolo dessa Cedola dove dice: livere doimilia de pescie.

Item quod fratres Observantie Sancti Francisci exixtentes in loco Insule Majoris sicut non tenentur pro piscibus eis dandis Elimosina aliquid solvere pro gabella. Item etiam non tenentur pulitiam ab offitialibus Emptorum aque lacus pro dictis piscibus portantibus.

DECRETUM PATRIARCHE ANTIOCHENI
DE EXEMPTIONIBUS CLUSII

(1483)

Archivio storico della Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago

In nomine Dei amen. Universibus et singulis partibus intuentibus fidem indubiam faciam ex verbo veritatis attestor ego notarius publicus Perusinus qualiter alia quae reperiuntur et sunt in Archivio publico Ill.mi Communis Civitatis Perusiae in quo continentur constitutiones et decreta facta a diversis Dominibus superioribus et Magistratis reperiuntur folios infrascriptos.

Decretum Patriarche Antiocheni super exemptionem Colonorum Clusii Perusini factum die XV Martii MCCCCLXXXIII Laurentius Ziani de Venetiis Dei et Ap.licae sedis gratia Patriarcha Antiochenus Perusie Gubernator cum potestate legati de latere pro melioratione,conservatione,augmentatione et fructificatione Clusii Perusini et ad utilitatem et commodum hominum et incolarum dicti Castri et Clusii praesenti perpetuis temporibus relativo,declaramus,constituimus et decernimus quod in futurum non possit aliquis poni et describi in dicto Castro Castillionis et villis existentibus in dicto Clusio inter alios allibratos in dicto Clusio cum aliquibus suis bonis subiectis per officiales et notarios Armariis librorum Communis Perusiae nisi fuerint approbati per Syndicum et tres Massarios dicti Castri Castillionis una etiam cum Sindico et duobus Massariis illius Villae in qua poni ed describi petierint quod dicti ponendi et describendi mereantur eandem exemptionem et aliter nec alio modo non ponentur poena notariis manu contrafacientibus privationis officii et XXV florenorumque approbatio et testificatio per sup.tos Syndicos et Massarios fieri debeat eorum Conservatoribus monete Camere Perusine manu notariis dict.um Conservatorum qui notarius pro eius scriprura et rogitu non possit aliquid accipere pro dicta testificatione et approbatione ut supra et ipsi approbatis facta fida per dictum notarium Conservatorum dicti notarii possint et debeant ipsos sic approbatos ponere et in dictis Villis in quibus petierint cum eorum bonis tam subiectis quam non possint ponere nec describere nec poni nec describi facere in euorum Catastris bona subiecta quae ascendunt ultra summam quadraginta librorum ad grossam de libris Armariis et debeant laborare ad minus quolibet anno corbas quattuor terreni in dicto castro Clusio

in quibus seminant grana forendum in dicto Clusio videlicet in Armario librorum Communis Perusie non allibrati gaudeant suis exemptionibus et immutatis dummodo pro bonis acquirendis subiectis non gaudeant nisi usque ad dictam summam quadraginta librorum ad grossam ut supra.”

CONFIRMATIO EXEMPTIONIS CASTILIONIS CLUSINI
ET PROROGATIO.

(1496)

Archivio storico della Biblioteca Comunale di Castiglione del Lago

Rapahael Sancti Georgii Cardinalis Camerarius

Dilectis nobis in Christo massariis, hominibus et Universitati Castri Castilionis Clusini Comitatus Perusie salutem in Domino sincere devotionis et fidelitatis affectus quam erga Sanctae Romanae Ecclesiae gerere comprobavimus permerentur... ut nos favoribus et gratiis prosequamur vobis quam vobis ad habendam facultatem actenus concessa fuerunt confirmantem ac peramplius extendamus.

Cum ita sit prout nobis exponi actis iam annis nonaginta et ultra elapsis Magnifici viri Priores ac Comunitas Civitatis Perusiae praedictae respectu Castrum dictum est in loco paludoso prope Lacum Perusinum et propterea non multum salubre aere anno millesimo quadringentesimo omnes et singulas personas quomodolibet familiariter habitantes seu commorantes in dicto Castro Castilionis Clusini exemptas factas fuere ab omnibus et singulis gabellis, datiis, collectis et oneribus tam de praeterito inpositis quam de futuro imponendis per Civitatem Perusiae vel eius officiales deputatos vel deputandos.

Quaeque exemptiones et alia concessa huiusmodi per bonae memoriae Antonium Episcopum Portuensem Apostolicae Sedis in dicta Civitate Legatum non modo confirmata sed etiam ad totum Clusium Perusinum extensa fuerunt anno Domini 1424 die novem decembris et successive per Episcopum Venetiarum R. Patriarcham Antiochenum ac etiam alios qui pro tempore fuerunt.

Et nos confirmamus.

Datum Romae in Camera Apostolica Anno nativitate Domini anno millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, Indictione quartadecima die vero vigesima sexta martii Sancti Patri Alexandri divina Providentia pp. Anno quarto.

MEMORIA DELLE FAMIGLIE

MANCINI - DEL MONTE – CORGNA.

(manoscritto anonimo, fine sec. XVIII)

Archivio Donati - Perugia

Dal matrimonio di Giulia di Leonardo Mancini e Balduino di Vincenzo Monti fratello carnale del Papa Giulio III ne nacquero alcune Femmine ed una di nome Orsola si maritò a Lattanzio Lattanzi Nobile Orvietano, che fu poi Vescovo di Pistoia a cui Tommaso di Girolamo Seniore Mancini dedicò il suo picciolo libro intitolato *Laureola Dominorum*???? Auctore R. D. Thoma de Mancini Urbevetano stampato in Orvieto appresso Rosato Tintinnasio l'anno 1582; un'altra poi chiamata Cristofora fu moglie di Antonio Simoncelli parimenti nobile orvietano e madre del cardinal Simoncelli, vescovo della sua Patria. (*)

(*) Ughelli, *Italia Sacra*, Tom. 1 fol. 383 e Tom. 3 fol. 384. Ivi: “Hjeronimus card. Simoncellus fuit prenepos Julii tertii ex quo Chistophoram filiam.”

Ora queste due figlie di Giulia Mancini e Balduino Monti essendo state maritate in Orvieto Patria di essa Giulia, alla medesima fu dato in dote, ovvero in tutto ancora ereditarono la roba e gli effetti di detta loro madre come figlie ed averi dal sunnominato Leonardo Mancini ed in specie ereditarono beni e la casa di Orvieto nella Contrada dell'Olmo, parrocchia S. Andrea, confinante con la casa di Petro di Tommaso Mancini ascendente di ms. Giacomo Mancini, con forme risulta dalli die qui annessi strumenti col primo de' quali delli 30 giugno 1570 pert rogito di Cristoforo Polidori e Baldassarre Primarj Notari pubblici orvietani rogati in solido tra le altre cose che assegna Girolamo Mancini a Tommaso, Modesto ed Erasmo suoi figli si legge: “Domum sitam in Castro Leone, iuxta bona Ill. mae Dominae Christophorae de Monte; vineam in contrada Riotorti cum canneto, oliveto et domibus existentibus in dicta vinea iuxta bona Bartholomei de Orientibus et bona Ill.mae Dominae Christophora de Monte iuxta stratam et domum magnam sitam in Urbeveteri in parochia S. Andreae iuxta bona Petri Mancini; bona Ill.mae Dominae Christophora de Monte juxta stratam.”

Il secondo poi delli 26 novembre 1579 stipolato per maò del notaio ser Angelo Orvietano ed in forma pubblica si dice fatto “in domo dicti D. Erasmi Mancini in quarterio Ulmi prope domos D.ni Petri Mancini, domos... Dominae Juliae Balduini et stratam publicam.”

Una sorella di Papa Giulio Terzo, di nome Giacomina, fu maritata al duca Feroce della Corgna famiglia perugina e ne nacquero Ascanio, Fulvio e una femmina.

Ascanio fu dal Papa investito Marchese o Duca di Castiglione del Lago Trasimeno, terra situata appresso il detto Lago nelli confini della Toscana. Fulvio poi dallo stesso Papa suo zio fu fatto Cardinale e fu anche vescovo di Perugia, avendo fatto fabbricare il sontuoso Palazzo di Castiglione del Lago e l'altro bellissimo chiamato Il Colle del Cardinale che ora è in potere della Casa ... da cui è stato notabilmente migliorato e nobilitato. Quelli della famiglia Corgna è tradizione che tenessero indietro, come è assai facile, i soggetti di casa Mancini, ond'è che niuno de' medesimi né sotto il pontificato di Giulio Terzo, né dopo si videro mai avanzati ad alcuna carica. Per la stessa ragione netampoco si vide allora avanzata la casa Gualtieri, ma questa fece in appresso la sua fortuna. Parla di Ascanio Corgna l'Istoria del Gran Ducato di Toscana, che si cita in appresso, Tomo 1 lib. 2 cap. 1 pag. 124, 130 e 131.

Bene è vero però che la detta vera famiglia di Corgna subito si estinse, perché Ascanio non ebbe figli, ond'è che la femmina sorella del medesimo e del cardinale dopo essere stata maritata in Casa Bigazzini, passò alle seconde nozze con uno di Casa Penna, che adottò anche il Casato Corgna, e i discendenti da questo matrimonio furono anch'essi fatti Duchi da Paolo Quinto del detto Marchesato di Castiglione del Lago, chiamati perciò i Duchi della Corgna di Castiglione.

Estinta che fu una tal linea Penna Corgna, ritornò questa Signoria alla Camera che la ritenne moltissimi anni dandola sempre in affitto ad Novennium e per lo più alli Tesorieri dell'Umbria, fin che a tempi nostri il Papa Pio VI la concedette in enfiteusi prima ad tertium genus e poi credo in perpetuo alli conti Baglioni di Perugia.

Fuori della Chiesa Cattedrale di detta Città di Perugia, o per meglio dire fuori della Porta laterale che guarda la Fortezza si vede collocata una bella statua di bronzo rappresentante il Sommo Pontefice Giulio Terzo, opera di Vincenzo Danti Perugino, sotto della quale statua e nella base di mezzo della medesima che fu fatta inalzare dal Popolo Perugino nell'anno 1555 per essere stati restituiti alla Città i Magistrati toltili dall'antecessore immediato Paolo III leggesi la dacontro iscrizione dalla quale si ha che il card. Fulvio ed Ascanio Corgna erano nipoti di Giulio III:

Julio III Pont. Max – Ob restitutos Magistr. Pie deprecant. – Fulvio S.R.E.

Card. et Ascanio Corneis ex sor. Nep. – Ad muneris, GratisAnimi et perpetuitatem - P. Perus. Dedic.

Del Cardinal Fulvio della Corgna nipote ex sorella di Giulio Terzo parla il P. Agostino Oldoini nel suo *Ateneo Augusto de scriptoribus Perusinis* edito Perusie anno 1678 typis Laurentii Ciani et Francisci Desideri ew lo dice “Patria Perusinus Jacobae Montis Julii III Pontificis sororis et Ferocis Ducis filius, frater autem Ascanii viri militari disciplina inster Italicos sua etate celeberrimi.”

Del matrimonio di Giulia di Leonardo Mancini con Balduino di Vincenzo Monti, seguito, per quanto è a mia notizia, nell'anno 1527e disciolto per la morte di Giulia l'anno 1529. Sei mesi avanti il Papato del cardinal Gio: Maria suo cognato, che assunse il nome di Giulio III; oltre le due femmine Oesola maritata in casa Lattanzi, e Cristofora maritata in casa Simoncelli ne venne ancora al mondo un maschio chiamato Gio: Battista, del quale trovo fatta menzione nell'Istoria del Gran Ducato di Toscana sotto il governo della casa Medici, stampato in Firenze l'anno 1781 nella Stamperia di Ranieri del Vivo, Tom. Primo, Lib. Primo Cap. VII pag. 73 in fin. Ove all'anno 1550 si racconta che Giulio Terzo richiese in feudo al duca Cosimo la terra del Monte S. Savino sua Patria a Baldovino suo fratello per passarlo in Gio: Battista di lui figlio e alla di lui legittima

Discendenza ed in difetto di essa in Fabiano figlio legittimato di detto Baldovino, offrendogli in ricompensa Civitella, quale fu da Cosimo ruscata, volendo compiacere gratuitamente Sua Santità e per ancor più meritarsi la sua benevolenza. Anche all'Imperatore (prosegue l' Istoria ibid.) chiese in feudo Asinalunga e Turrina nel dominio di Siena per essere Patria di sua Madre, ma le turbolenze insorte in quella Repubblica impedirono l'effettuazione di questa dimanda. Inoltre al Lib. 2 cap. 1 To. Primo pag. 116 di detta Istoria narrandosi che la Mirandola nell'anno 1552 restava assediata dalle genti del Papa, si dice che queste genti erano comandate da Gio: Battista di Monte, nipote di Sua Santità. Il dsi lui padre Baldovino acquistò tra il Papa e il Duca Cosimo quella pendenza di cui ivi si parla e antecedentemente per volere del Papa suo fratello aveva adottato Innocenzo Monte, altro figlio di un questuante di Arezzo. Egli fu raccolto da garzoncello e nutrito da Gio. Maria di Monte Cardinale e poi Papa, e destinato alla custodie di una scimia, che il detto Gio: Maria allora Prelato teneva per suo passatempo, e perciò era comunemente denominato il

Bertuccino. Costui si guadagnò in progresso talmente l'amore del suo padrone, che divenuto Papa per elezione seguitane il dì 8 febbraio 1550 col nome di Giulio III, lo arricchì di benefici e finalmente non ostante la universal disapprovazione del Sacro Collegio., fece in esso l'indecentbe traslazione del proprio cappello e lo creò Cardinale in età di sedici anni, chiamato sempre il cardinal Bertuccino.

Così nella suddetta Istoria del Gran Ducato di Toscana, tom. Primo cap. 7 pag. 73; a pag. 83 ove all'anno 1551 si legge come segue:

“Ciò non ostante con gran maraviglia dell'universale si stava il Papa tranquillo in Roma, e allontanandosi dagli affari godeva i piaceri della quiete e la dolcezza della sua vigna, compiacendosi della sola compagnia del Cardinal Bertuccino e dell'Ersilia sua nipote. Peraltro dai riscontri avuti da Arezzo questo Innocenzo del Monte figlio andottivo di Baldovino quando Giulio fu fatto cardinale era attualmente Prevosto di una Cattedrale di detta Città di Arezzo per esserne stato provisto da Paolo III in fine dell'anno 1544, nel quale tempo doveva essere in età di anni dieci. Allorché poi in detto anno 1550 fu fatto cardinale rassegnò la mentovata prepositura di Arezzo con la riserva de' frutti a suo favore a Giuliano Bacci Aretino di età di anni nove, il qual Giuliano morì nel 1554, onde il prefato Innocenzo Cardinal del Monte ritenne la stessa prepositura in titolo di Commenda fino all'anno 1563, nel quale anno per risegna fattane da esso Cardinale Innocenzo del Monte fu provisto della medesima prepositura Fabrizio Bacci sotto il pontificato di Pio IV, come il tutto rilevasi dall'archivio della Cattedrale di Arezzo. Oltre questo figlio adottivo abbe Baldovino, come fu sopra accennato, un figlio naturale a nome Fabiano e viene ciò assicurato dalla suddetta Istoria, tpm. 1, lib. 1 cap. 7 pag. 73; lib. 2 cap. 1 pag. 118, ove all'anno 1552 raccontando la confederazione proposta dal Duca Cosimo al Papa Giulio III per la comune conservazione dei loro Stati, dice che il Papa non disprezzando totalmente la proposizione di Cosimo, volle che a prezzo di questa confederazione si stabilisse il matrimonio di Fabiano del Monte con Lucrezia terza figlia del Duca, giacché l'ambizione di questo Papa non era minore di quella de' suoi antecessori, a lo aver Carlo quinto trascuratro i nipoti di Giulio III era la causa principale che lo aveva messo a pacificarsi con i Francesi; e quantunque Cosimo sdegnasse altamente di maritare una figlia a un bastardo, ciò non ostante non rigettò apertamente la proposizione, e dando luogo al Trattato, pensò di prevalersi di questa inclinazione del Pontefice per tererlo

vincolato ai propri interessi. Pure al Lib. 2 cap. 2 del Tomo Primo pag. 142 del 1553 si narra che essendo il ... tra il Re di Francia e il Duca Cosimo sulle cose di Siena, insinuarono al Duca che il Re, per sicura riprova di sua amicizia destinava una delle figlie in isposa di detto Francesco suo primogenito e si proponeva di più il matrimonio della primogenita di Cosimo col Principe di Ferrara, one il Papa che aveva fecentemente ottenuta dal Duca la promessa della sua terzagenita per Fabiano di Monte, benché fosse in età di dieci anni, trasportato dall'ambizione applaudiva a quelli progetti e si lusingava di poter operare vantaggiosamente anche per l'ingradimento di suo nipote. Della secondogenita di Cosimo chiamata Isabella, proseghe a dire la Istoria tom. 1, lib. 2 cap. 2, pag. 146 che furono stabiliti gli sponsali nel luglio 1553 con Giordano Orsini e che le stesse mire quivi raccontate rapporto al detto matrimonio aveva Cosimo impegnata la sua parola col Papa per il matrimonio di suo nipote con la terzogenita, e nel progresso al li. 2 cap. 4 pag. 169 si racconta che stando per cadere Siena nella mani dell'Imperatore e togliersi ai Francesi per opera del duca Cosimo che aveva convenuto di tenerla in pegno fino al suo rimborso, i medesimi Francesi trovato inutile ogni mezzo per liberarla, proposero al Papa che essi avrebbero receduto da ogni pòretensione sullo Stato senesem qualora l'Imperatore Carlo V, privandone il Re Filippo (a cui lo aveva concesso in Vicariato per none suo) lo avesse dato a Fabiano del Monte, nipote di Sua Santità, della qual proposizione restò lusingato il Pontefice e non volendo trascurare così bella occasione d'ingrandire la sua Casa, ne interpellò il Duca Cosimo che se ne adoprò coll'Imperatore, ma questi non diede orecchio a nessuna proposizione. Termina poi di parlare la Istoria suddivisata di quel Fabiano figlio naturale di Baldovino con quanto leggesi al precitato to. 1 lib. 2 cap. V pag. 180:

“Fino dalla fine di marzo del 1555 era morto in Roma Giulio Terzo con opinione universale di non essere stato utile a nessuno, ma con singolare dispiacere del Duca, il quale, oltre i comodi che riceveva dallo Stato ecclesiastico per la guerra, rimaneva impegnato ad adempiere il matrimonio di sua figlia con Fabiano di Monte. Fosse indolenza o riguardo, il Papa lasciò questo nipote in bassa fortuna.

Gioan Battista poi figlio legittimo e naturale di Baldovino e Giulia Mancini si nomina in detta Istoria e credo o che non avesse figli o che gli morissero senza discendenza, facendolo anco vedere la tanta premura di Giulio III per

l'ingrandimento di Fabiano figlio bastardo di detto Baldovino.

Dopo scritte queste cose ho rinvenuto fra le carte di Casa la copia semplice di un Istromento stipolato in Orvieto dal Notaro Giulio Capponi sotto il dì 2 luglio 1622 con cui un tal M.ro Cesare del quondam Pietro promette di retrovendere per il prezzo di scudi 6290 una casetta ed una bottega “prope bona ill. de Mancinis ac Ill.mi et excell.mi d.ni Jo: Baptistae Mancini osia dal detto M.ro Cesare poco prima comprate e a seguitare in virtù di detto istrumento rogato dallo stesso notaro Capponi sotto il dì 15 giugno dell'anno suddetto 1622, promette, dico, di retrovendere detta casa e bottega.”

.....